

Concorsi pubblici: illegittima la procedura informatica gestita con una piattaforma esterna e non verificabile.

Con sentenza 5 giugno 2026, n. 4520, il Consiglio di Stato annulla un concorso pubblico dell'Agenzia Italia digitale e si pronuncia sulla necessità di garantire l'affidabilità, la trasparenza e la verificabilità dei sistemi informatici e degli algoritmi utilizzati nello svolgimento e nella correzione delle prove scritte nei concorsi pubblici.

1. Svolgimento dei fatti

La vicenda trae origine dalla procedura per il reclutamento di un'unità di personale, da assumere nel ruolo dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di dirigente informatico di II fascia.

In tale contesto, un candidato partecipante alla selezione non era risultato ammesso alle prove orali a seguito della valutazione della prova scritta. Il candidato, ritenendo la procedura inficiata da vizi di legittimità, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio contestando la graduatoria finale e tutti gli atti della procedura.

Nello specifico, il ricorrente lamentava:

- l'impiego di una procedura informatica gestita da una società terza non esplicitamente autorizzata nel bando;
- l'inaffidabilità dei file informatici forniti dall'amministrazione in sede di accesso agli atti, in quanto semplici PDF che riportavano le risposte e un codice, i quali *“non sono dotati di alcuna firma elettronica o marca temporale”*;
- la conseguente inidoneità del sistema a garantire con certezza la provenienza del compito, l'anonimato e l'integrità, essendo i documenti *“modificabili con tecniche informatiche semplici”*.

Il TAR Lazio aveva respinto il gravame dichiarandolo inammissibile, ritenendo che il ricorrente fosse carente di interesse in quanto l'azione non mirava *“a contestare la correttezza del punteggio attribuitogli in sede di prova scritta, ma a minare a monte la legittimità di tutta la procedura”*. Pertanto, il ricorso sarebbe stato tardivo e carente di autonomo interesse, perché egli avrebbe dovuto impugnare entro il termine di decadenza i singoli atti organizzativi della procedura contestati.

Il giudice ha altresì contestato la generalità del ricorso, affermando che il ricorrente *“non ha fornito elementi concreti per dimostrare l'erroneità di tale esito ed il suo diritto all'ammissione alle prove orali”*, e ha quindi ulteriormente argomentato nel senso che *“nel caso di specie il ricorrente, non dimostrando la specifica illegittimità del giudizio relativo alla propria esclusione,*

non può contestarne in via generale l'intera procedura, dato che, in tal caso, non potrebbe conseguire alcuna utilità specifica, concreta e immediata, ma solo il vantaggio generico, ipotetico e futuro dell'eventuale ripetizione del concorso”.

A seguito di tale pronuncia, l'interessato proponeva ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo l'errata statuizione d'inammissibilità e reiterando l'istanza di un accertamento istruttorio sul codice sorgente del software utilizzato.

2. La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, e per l'effetto ha annullato gli atti della procedura concorsuale impugnati.

La motivazione si articola in tre passaggi: il superamento dell'eccezione di inammissibilità, l'esito dell'istruttoria sul codice sorgente e le conseguenze giuridiche che ne derivano.

Quanto alla statuizione di inammissibilità, i giudici hanno chiarito che il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione della graduatoria finale, momento in cui si concreta l'effetto lesivo idoneo a radicare l'interesse a ricorrere, e non dai singoli atti organizzativi della procedura, richiamando il principio per cui il termine decorre dalla pubblicazione del provvedimento che approva la graduatoria.¹

Quanto alle argomentazioni circa la genericità delle doglianze del concorrente contestata dal TAR Lazio, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la contestazione sulla regolarità degli organi concorsuali non richiede la prova di un danno specifico. Infatti, *“per pacifica e consolidata giurisprudenza colui che contesta la legittimità della composizione di una Commissione di concorso, non è tenuto a dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, considerato che questo, laddove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell'intera procedura concorsuale e la necessità di sua ripetizione”.*

Per quanto riguarda il merito, con riferimento alla richiesta di riscontro istruttorio da parte del ricorrente, non esaminata dal TAR perché ritenuta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità, i giudici d'appello hanno rilevato che il ricorrente aveva allegato tutti gli

¹ Sul punto: *“La lesività dei provvedimenti impugnati si è prodotta con l'approvazione della graduatoria concorsuale, prima della quale l'interessato non avrebbe potuto legittimamente intraprendere alcuna iniziativa giurisdizionale senza incorrere nel difetto di interesse concreto ed attuale all'impugnativa”.*

elementi nella propria disponibilità, mentre la verifica dei restanti elementi richiedeva l'accesso a dati custoditi dall'amministrazione.

Il Consiglio di Stato – stabilendo che l'onere di dimostrare la regolarità della procedura spettasse all'amministrazione in applicazione del **principio di vicinanza della prova**² - ha quindi disposto una verifica *“al fine di accertare se il cd. Codice Sorgente... presenti delle anomalie o malfunzionamenti tali da non garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza della procedura concorsuale”*. Il verificatore, depositando la relazione il 31 dicembre 2025, ha concluso che: *“l'assenza degli elementi tecnici necessari (codice sorgente, specifiche procedurali e log di sistema) non consente di effettuare una verifica completa”*, sicché l'accertamento *“può attestarsi esclusivamente sui limiti oggettivi dell'accertamento tecnico”*.

Il Consiglio di Stato desume da questo esito che l'amministrazione abbia *“in sostanza confermato l'indisponibilità del codice sorgente”*, **non essendo stata così in grado** di assolvere l'onere probatorio su di essa incombente, sia in virtù del principio di vicinanza della prova sia in ragione del provvedimento istruttorio che ne aveva specificato la portata.

Su questa base, il giudica d'appello osserva che *“l'esternalizzazione, da parte di AGID, della procedura concorsuale [...] non può evidentemente costituire valida ragione per impedire la ricostruzione documentale della procedura selettiva, presupposto della verifica della sua legittimità, a tutela del diritto di difesa degl'interessati”*.

A supporto di questa conclusione, il Consiglio precisa che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, dagli algoritmi al c.d. machine learning, va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell'attività autoritativa in modalità più efficienti, ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica. Pertanto, l'amministrazione destinataria di un'istanza di accesso o, come in questo caso, di esibizione, non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione.

Nello stesso senso, richiamando la propria giurisprudenza, il Collegio afferma che anche il Codice dei contratti pubblici esprime *“una chiara preferenza per gli algoritmi open source rispetto a quelli proprietari e, in ogni caso, assicurando la disponibilità del codice sorgente, prevedendo inoltre che, nei casi di decisione algoritmica, la motivazione del provvedimento*

² In tali contesti, il criterio della vicinanza della prova serve *“per escludere l'infondatezza della domanda [...] e per aprire la strada ad un seguito processuale che sul piano istruttorio possa giustificare l'esercizio di poteri (in tesi anche officiosi) del giudicante”*. (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 7058/2025; in argomento si veda altresì la sentenza n. 5564/2021.)

*finale deve **richiamare il codice sorgente e il modello matematico impiegati**, salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto d'accesso documentale a tali 'documenti' ed anche al data set".*

Richiama altresì, quale fonte di indirizzo interpretativo, il Regolamento (UE) 2024/1689, che qualifica come *"ad alto rischio"* i sistemi di IA impiegati nelle selezioni per l'accesso a impieghi pubblici e **impone "l'esistenza di una supervisione umana effettiva"**.

Infine, il Consiglio respinge l'eccezione del controinteressato circa la mancata partecipazione al giudizio della società incaricata da AGID, chiarendo che *"il giudizio ha infatti ad oggetto la legittimità di provvedimenti amministrativi adottati da AGID"* e che *"della legittimità degli stessi... risponde l'autorità emanante, quantunque abbia delegato sul piano materiale a terza attività esecutiva"*. Pertanto, si desume che affidare a terzi la gestione tecnica del concorso non solleva l'amministrazione procedente dalla responsabilità sostanziale.

In conclusione, il Consiglio di Stato accoglie l'appello, riforma la sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati.

Dalla pronuncia è possibile desumere che, **le amministrazioni che ricorrono a piattaforme digitali devono garantire la conservazione e l'accessibilità di codice sorgente, log e documentazione di sicurezza**, assicurando una **supervisione umana effettiva**.